

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Modifica, da parte delle autorità irlandesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi
aerei di linea tra Dublino e Galway

(97/C 312/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di modificare, con decorrenza dal 18 gennaio 1998, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Dublino-Galway-Dublino, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 3 del 5 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico modificati sono i seguenti:

2.1. *relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:*

- i servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno a decorrere dal 18 gennaio 1998, e di tre viaggi giornalieri di andata e ritorno a decorrere dal 1° aprile 1998, programmati in modo da agevolare le coincidenze con le rotte da e per Dublino;
- deve essere offerta una capacità minima di 100 posti giornalieri a decorrere dal 18 gennaio 1998, e di 150 posti giornalieri a decorrere dal 1° aprile 1998, sia in partenza da Galway che verso tale destinazione.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno. L'onere di servizio pubblico si applica anche il sabato e la domenica. Il requisito delle coincidenze con le rotte aeree da e per Dublino riguarda esclusivamente il numero minimo di voli richiesti;

2.2. *relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:*

- i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati con una capacità minima di 30 posti;
- si attira l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la «Aviation Regulation and International Relations Division, Department of Public Enterprise», Kildare Street, Dublin 2, tel.: (353-1) 60 41 048, telefax: (353-1) 670 74 11;

2.3. *relativamente agli orari:*

- gli orari devono prevedere un volo da Galway a Dublino in prima mattinata ed un volo da Dublino a

Galway a serata, in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata;

2.4. *relativamente alle tariffe:*

- il vettore ha la facoltà di applicare una gamma di tariffe, purché applichi una tariffa di andata e ritorno massima di 89 IEP. Almeno il 50 % dei posti deve essere disponibile ad una tariffa di andata e ritorno non superiore a 79 IEP;
- qualora siano conclusi accordi «interline» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono rispettare il sistema proporzionale relativamente alle tariffe sulla rotta in questione, conformemente alle norme internazionali;
- in caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore dei fattori di costo che caratterizzano la gestione delle rotte, la tariffa massima può essere aumentata al 1° gennaio di ogni anno. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione delle Comunità europee e la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

2.5. *relativamente alla commercializzazione dei voli:*

- i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione;

2.6. *relativamente alla continuità del servizio:*

- eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascun anno il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;
- il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.